



Originale
Copia

COMUNE DI FRUGAROLO
(Provincia di Alessandria)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 02/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE, CON IL COMUNE DI MOMBARUZZO, PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DEL CITATO COMUNE.

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO, addì CINQUE del mese di FEBBRAIO alle ore 11,30 nella solita sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dalle norme statutarie, vennero convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Fatto l'appello risultano presenti:

N.	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI	INVIATA
1	VALDENASSI MARTINO GIOVANNI PIO	SINDACO	X		○ Prefettura ○ Comunicata Capigruppo Consiglieri
2	GAZZANIGA PIETRO	VICE-SINDACO ASSESSORE ESTERNO	X		
3	FINCO ALAN FRANCESCO	ASSESSORE	X		
TOTALI			3	=	

Con l'intervento e l'opera del Dott. Stefano Valerii - Segretario Comunale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Giovanni Martino Pio VALDENASSI nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

DELIBERAZIONE N. 02

N. 02 Data 05/02/2024	APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE, CON IL COMUNE DI MOMBARUZZO, PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DEL CITATO COMUNE.
------------------------------	---

VISTO lo schema di avviso pubblico, rubricato "AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI ANNI 1 (UNO) PER LE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO CON L'ISTITUTO DELLO SCAVALCO DI ECCEDEENZA(IL CANDIDATO PRESCELTO AVRÀ LA MAGGIORAZIONE STIPENDIALE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE) INCARICO EX ART. 110, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000 - PRESSO IL COMUNE DI FRUGAROLO. RIPUBBLICAZIONE SINO AL 29.01.2024", emesso dal Comune di Frugarolo;

Rilevato che al succitato avviso pubblico, reso noto per la ricerca di personale qualificato dei servizi finanziari, ha partecipato anche la dott.ssa Barbara Mignone, attuale responsabile dei servizi finanziari del Comune di Mombaruzzo, che risulta dotata dell'esperienza e della competenza necessarie a ricoprire l'incarico che riveste i caratteri dell'urgenza, dovendo l'ente proseguire nella gestione dei servizi finanziari ed essendo attualmente sprovvisto di tale figura;

RILEVATO che il Comune di FRUGAROLO ha richiesto l'attivazione di una convenzione secondo i principi dell'economicità, dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa per l'utilizzazione a tempo parziale del dipendente dott.ssa MIGNONE Barbara, responsabile del servizio finanziario del Comune di MOMBARUZZO;

RITENUTO che il Comune di Frugarolo ha la urgente necessità di assicurare la gestione dei servizi finanziari, per motivi organizzativi, dal momento che dal 31.01.2024 trovasi sprovvisto della citata figura;

ATTESA pertanto la necessità, l'opportunità e la volontà di approvare uno schema di convenzione tra Comuni di Frugarolo ed il Comune di Mombaruzzo al fine di definire tempi, modalità ed obblighi inerenti l'utilizzazione a tempo parziale del dipendente in parola ai sensi dell'art. 14 CCNL del 22.01.2004 e successive modifiche ed integrazioni intervenute con il CCNL 16.11.2022;

RITENUTO inoltre necessario disciplinare, all'interno della convenzione, i rapporti economici e giuridici del personale utilizzato, così come prescritto dal primo comma del citato articolo 14 del CCNL 22.01.2004, del CCNL 21.5.2018 e del CCNL 16.11.2022;

VISTO l'allegato schema di convenzione, composto da n. 12 articoli, e avente per oggetto " **SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI FRUGAROLO E DI MOMBARUZZO PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DI PERSONALE (ART. 23 DEL CCNL SOTTOSCRITTO IN DATA 16/11/2022 ED ART. 1, COMMA 124° DELLA LEGGE N.145/2018)**";

VISTO Part. 14 CCNL del 22.01.2004 che prevede che gli Enti Locali, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, possano utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti del comparto delle Regioni ed Autonomie Locali, per periodi predeterminati e per una parte di tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza;

DATO ATTO che l'adozione della presente deliberazione, pur avendo ad oggetto la stipula di una convenzione, sia da ritenere di competenza della Giunta Comunale e non del Consiglio a mente dell'articolo 30 del D. Lgs. n.267/2000 e successive notificazioni, perché disciplina il solo rapporto giuridico ed economico del personale utilizzato da un altro Ente in applicazione della più volte citata norma contrattuale e non lo svolgimento di un servizio comune; infatti, ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 rientra tra le competenze della Giunta l'adozione dei provvedimenti riguardanti l'ordinamento degli uffici e dei servizi e nel caso concreto l'accordo fra le due Istituzioni si limita a pone le regole in materia di utilizzo del personale;

VISTO l' art. 4 del Decreto legislativo 165/2001 che dispone che spetta agli organi di governo l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico amministrativo mentre ai responsabili dei servizi spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa;

VISTO il TUEL 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi ROUS;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Segretario Comunale in sostituzione del Responsabile del Servizio personalmente interessato in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) Per le motivazioni espresse in premessa di approvare l'allegato schema di convenzione A) avente per oggetto "**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI FRUGAROLO E DI MOMBARUZZO PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DI PERSONALE (ART. 23 DEL CCNL SOTTOSCRITTO IN DATA 16/11/2022 ED ART. 1, COMMA 124° DELLA LEGGE N.145/2018)**" formato da n. 12 articoli e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di dare atto che il Comune di Frugarolo provvederà a riconoscere al Comune di Mombaruzzo, ente datore di lavoro del dipendente in convenzione, le spese previste come indicate nella convenzione;
- 3) Di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere in nome e per conto del Comune di FRUGAROLO la convenzione di cui al punto 1) del presente provvedimento;
- 4) Di dare atto che la convenzione ha la durata di mesi 12, eventualmente prorogabili, con decorrenza dal 12/02/2024.
- 5) Di autorizzare il Segretario Comunale a porre in essere quant'altro connesso e conseguente l'esecuzione del presente provvedimento.
 - 6) Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs. 267/00.

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI FRUGAROLO E DI MOMBARUZZO PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DI PERSONALE (ART. 23 DEL CCNL SOTTOSCRITTO IN DATA 16/11/2022 ED ART. 1, COMMA 124° DELLA LEGGE N.145/2018).

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, nella residenza municipale di Frugarolo con la presente convenzione da valere per ogni conseguente effetto di legge
Tra

Il Comune di Frugarolo rappresentato da _____ Sig. _____ il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco pro tempore e legale rappresentante
e

Il Comune di Mombaruzzo rappresentato da _____ Sig. _____ il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco pro tempore e legale rappresentante

PREMESSO CHE:

L'art. 23 del C.C.N.L. del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, sottoscritto in data 16/11/2022, regola la possibilità di utilizzare personale assegnato ad altri Enti cui è applicato il medesimo contratto, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione, previo assenso dell'Ente di appartenenza e con il consenso dei lavoratori interessati, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse,

Ai sensi del citato art. 23 del C.C.N.L. 16/11/2022 e della dichiarazione congiunta n. 10 di cui al contratto collettivo F.L. del 22/01/2004, il rapporto di lavoro del personale utilizzato resta unico ed unitario ed è gestito dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'Ente utilizzatore; Tramite la convenzione di cui all'art. 14 del predetto C.C.N.L., sono garantiti i principi di unicità e di esclusività del rapporto di lavoro pubblico di cui all'art. 53, comma 1° del D.L.gs. 30/03/2001 n. 165 e s.;

L'art. 1, comma 124° della legge 30/12/2018 n. 145 (legge di bilancio 2019), nel confermare la disciplina già regolata dalla precitata fonte contrattuale, stabilisce che, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse, gli enti locali e le regioni possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni ed enti locali, per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;

Nello specifico e più nel dettaglio, l'art.1, comma 124° della citata legge n. 145/2018 ha inteso disciplinare per via legislativa l'istituto del c.d. "scavalco condiviso" nell'ottica dell'attenuazione del vincolo di esclusività della prestazione, riconoscendo ai lavoratori la possibilità di svolgere attività lavorativa per altri enti (art.53, comma 7° del D.L.gs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.; per gli enti locali, l'art.1, comma 58° - bis, ultimo periodo della Legge 23 dicembre 1996 n. 662) a sostegno dell'art.14, comma 1° del richiamato CCNL del 22/01/2004 a mente dei quali "...gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione", ma, a tal proposito, si veda, in maniera più approfondita, il citato art. 23 del CCNL 16.11.2022. In questo caso le spese sostenute *pro quota* dall'ente di destinazione per la prestazione lavorativa condivisa con l'ente di appartenenza saranno da computarsi, in ogni caso, nella spesa per il personale ai sensi dell'art.1, commi 557° o 562°, della legge n.296/2006 e, conseguentemente, saranno soggette alle relative limitazioni;

In aderenza alle cennate disposizioni contrattuali e legislative e nell'intento di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, il Comune di Frugarolo, con lettera del 2023 prot. n. _____, acquisita al prot. del _____ Comune di Mombaruzzo in pari data col n. _____, ha richiesto di poter utilizzare nell'area dei servizi Finanziari del Comune di Frugarolo la dipendente comunale di ruolo del Comune di Mombaruzzo, Sig.ra dott.ssa Barbara Mignone, in possesso della categoria giuridica "C – Pos. Economica _____", personale dell'area degli Istruttori nel nuovo CCNL 16.11.2022, che presta servizio a tempo indeterminato presso l'Area Finanziaria e dell'Ufficio Tecnico del medesimo Ente quale Funzionario Amministrativo, titolare di posizione organizzativa;

Il Comune di Mombaruzzo, con deliberazione di G.C. n. _____ del _____, resa ai sensi dell'art. 21 *nonies* comma 2° della L. 241/1990 e ss.mm.ii. e resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge, ha accolto la richiesta del Comune di Frugarolo ed approvato lo schema della presente convenzione;

La dipendente comunale Sig.ra dott.ssa Barbara Mignone, per le vie brevi, ha fornito il proprio assenso all'utilizzo congiunto da parte degli Enti interessati.

Tutto ciò premesso, tra i sottoscrittenti il presente atto, nella loro spiegata qualità, si conviene stipula quanto segue:

Art.1

Premessa

Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente atto.

Art.2

Finalità

La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali degli Enti stipulanti e a conseguire una economia di gestione delle risorse umane consentendo, ai sensi dell'art. 23 del CCNL 16/11/2022 e dell'art.1, comma 124° della già citata legge n. 145//2018, l'utilizzo condiviso del personale interessato, nonché di consentire ulteriore acquisizione di esperienza professionale dei propri dipendenti in ragione del disimpegno della propria prestazione professionale in contesti diversi innestandosi detti profili causali in un'ottica di collaborazione.

Art. 3

Oggetto

Oggetto della presente convenzione è la gestione dell'utilizzo congiunto (condiviso) da parte dei Comuni di Frugarolo e di Mombaruzzo, della dipendente comunale di ruolo, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato del Comune di Mombaruzzo, Sig.ra dott.ssa Barbara Mignone, Funzionario Tecnico, in possesso della categoria giuridica "C – Posizione Economica " " nel CCNL 21.05.2018, ora personale dell'area degli Istruttori nel nuovo CCNL 16.11.2022, con le modalità di utilizzo di cui al successivo art. 5.

La presente convenzione, pertanto, disciplina la gestione del personale ivi indicato, utilizzato a tempo parziale dagli Enti stipulanti e, in particolare: la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra i due Enti, la ripartizione degli oneri, i conseguenti adempimenti reciproci e ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro.

Art. 4

Durata e recesso della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e avrà la durata di un anno, prorogabile con espressa dichiarazione di volontà e con il consenso esplicito dei Comuni, reso a mezzo di provvedimenti adottati dai competenti Organi/Uffici Comunali, e della dipendente.

La presente convenzione potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso dei rispettivi Organi. Gli effetti della presente convenzione potranno, altresì, cessare in qualsiasi momento anche per volontà di uno solo degli Enti stipulanti, da far valere, previo preavviso di almeno venti giorni, mediante esercizio della facoltà di recesso unilaterale produttivo di piena efficacia giuridica dal momento in cui è posto a conoscenza dell'altro Ente.

La convenzione potrà, inoltre, essere sciolta per il venir meno del consenso del lavoratore e comunicato ad entrambi i Comuni. In tale ipotesi, la cessazione della stessa decorre dal trentesimo giorno dalla formale comunicazione della dipendente.

Art. 5

Modalità di utilizzo congiunto della dipendente

Quale conseguenza della presente convenzione e sulla base delle intese intercorse tra gli Enti utilizzatori, l'orario settimanale di lavoro della dipendente Sig.ra dott.ssa Barbara Mignone, sarà così redistribuito:

- a. presso il Comune di Mombaruzzo, per 30 ore settimanali;
- b. presso il Comune di Frugarolo, per 6 ore settimanali.

La struttura dei giorni e degli orari di presenza settimanale presso i due Comuni come sopra definiti potrà, comunque, subire possibili ed ulteriori variazioni in ragione delle esigenze organizzative e del servizio, previo accordo, anche informale, tra i due Comuni, nel rispetto del debito orario settimanale dovuto, dandone preventiva comunicazione al lavoratore interessato.

Art. 6

Gestione del personale

Il rapporto di lavoro della Sig.ra dott.ssa Barbara Mignone è gestito dal Comune di Mombaruzzo. Il Comune di Frugarolo richiederà preventiva autorizzazione al Comune di Mombaruzzo per qualsiasi iniziativa concernente l'utilizzo di detto personale, non espressamente compresa nella presente regolamentazione e, comunque, comunicherà immediatamente al Comune di Mombaruzzo ogni informazione rilevante inerente il rapporto di lavoro del dipendente di che trattasi. Per le prestazioni accessorie richieste alla dott.ssa Mignone con l'istituto dello scavalco di eccedenza, ex art. 1 c. 557 della Legge 311/2004, le competenze saranno a carico dell'Ente Utilizzatore (Comune di Frugarolo) che le corrisponderà direttamente alla dipendente titolare del presente rapporto convenzionale.

Art. 7

Ripartizione degli oneri finanziari

Il trattamento economico fondamentale spettante alla dipendente Sig.ra dott.ssa Barbara Mignone, utilizzata congiuntamente dal Comune di Frugarolo e dal Comune di Mombaruzzo, sarà ripartito tra gli Enti convenzionati in misura proporzionata al riparto delle prestazioni lavorative e, quindi:

- per 30 (trenta) ore settimanali, con imputazione dei relativi oneri al Comune di Mombaruzzo - Ente titolare del rapporto di lavoro;
- per 6 (sei) ore settimanali, con imputazione dei relativi oneri al Comune di Frugarolo – Ente utilizzatore.

Il trattamento economico fondamentale, oltre ai contributi assistenziali e previdenziali, determinati con riferimento alla categoria di inquadramento della dipendente, sarà erogato in via anticipata dal Comune di Mombaruzzo, in quanto titolare del rapporto stesso, con rimborso della quota parte a carico del Comune di Frugarolo.

Il Comune di Frugarolo e il Comune di Mombaruzzo si accollano l'onere finanziario relativo alla prestazione lavorativa Sig.ra dott.ssa Barbara Mignone, proporzionalmente alla misura della prestazione di cui fruiscono.

Gli oneri finanziari nonché i relativi costi assicurativi e previdenziali diretti e riflessi per contributi previdenziali ed assistenziali riferiti al dipendente utilizzato e da ripartirsi in maniera proporzionale alla misura della prestazione resa dal dipendente sono i seguenti:

- trattamento economico fondamentale e accessorio, comprensivo di tutte le indennità ricorrenti (fisse e continuative ovvero variabili) erogate dal Comune di Mombaruzzo in base alle mansioni svolte ed agli incarichi attribuiti alla Sig.ra dott.ssa Barbara Mignone, presso Il Comune di Frugarolo medesimo.

L'Ente utilizzatore, Comune di Frugarolo, rimborserà al Comune di Mombaruzzo, previo regolare rendiconto (che sarà trasmesso a cadenza semestrale, salvo diverso accordo preso dagli Enti convenzionati limitatamente agli emolumenti dovuti e non quantificabili entro detti termini) le spese anticipate da parte Comune di Mombaruzzo medesimo per gli oneri conseguenti al servizio ordinario reso dal dipendente in argomento presso il Comune di Frugarolo. Il rimborso avverrà nel mese successivo alla trasmissione del rendiconto stesso.

Il Comune di Frugarolo corrisponderà, invece, direttamente al predetto interessato quanto eventualmente spettante, a norma di contratto collettivo, a titolo di rimborso delle spese sostenute per la prestazione e le ulteriori dovute ex art. 1 c. 557 L. 311/2004, previa regolare richiesta, nonché gli eventuali compensi accessori previsti dal CCNL e CCI dell'Ente, con successiva comunicazione al Comune di Mombaruzzo anche ai fini degli adempimenti relativi all'anagrafe delle prestazioni.

Art. 8

Incentivazione economica a favore del personale distaccato

Per incentivare, anche sotto l'aspetto economico, il personale utilizzato a tempo parziale per periodo predeterminato, in conformità a quanto disposto dall'art. 14, comma 3° del CCNL 22/1/2004 (vedi ora l'art. 23 del CCNL 16.11.2022), ci si affida alle valutazioni dell'Ente utilizzatore circa la possibilità di avvalersi delle prerogative previste dall'ordinamento e dal C.C.N.L 21 maggio 2018 Funzioni Enti Locali (art 17, comma 6°) e dal C.C.N.L. del 16 novembre 2022, e se del caso valutati i profili di compatibilità, delle prerogative previste dalla contrattazione decentrata dello stesso Ente utilizzatore, con la possibilità di individuare specifiche forme di intervento tra quelle previste, utilizzando le risorse decentrate del medesimo Ente, costituite secondo la vigente disciplina al fine di compensare il maggior disagio derivante dalla prestazione del dipendente distribuita tra due Enti.

Art. 9

Competenze

Tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dettata dalla presente convenzione in quanto riconducibili alla più ampia nozione di "*attività di gestione delle risorse umane*" sono affidate alla competenza dei rispettivi e competenti organi che vi provvedono mediante l'adozione di atti di diritto comune, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, secondo la disciplina dell'art. 5, comma 2° del D.L.gs. n. 165/2001 in esecuzione del piano esecutivo di gestione e nel rispetto dei vincoli previsti dal sistema delle relazioni sindacali.

Art. 10

Forme di consultazione tra gli Enti

I Comuni convenzionati di Frugarolo e di Mombaruzzo attivano forme di informazione e di consultazione relative al personale le cui prestazioni lavorative sono utilizzate congiuntamente a tempo parziale, al fine di ottimizzarne la gestione e razionalizzarne l'applicazione degli istituti contrattuali. I Sindaci e legali rappresentanti degli Enti Locali, anche informalmente, tramite consultazione, risolvono aspetti di dettaglio, organizzativi e logistici o di altra natura, che nel corso del rapporto convenzionale dovessero presentarsi, in applicazione del principio di semplificazione dell'azione amministrativa.

Art. 11

Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. L'Ente di provenienza corrisponde alla propria dipendente il trattamento economico dovuto nel periodo ordinario di paga rimanendo ininfluenti eventuali controversie anche legate al rimborso di quote da parte dell'Ente utilizzatore.

Art. 12

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale vigente in materia di personale degli Enti Locali.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di Frugarolo nella qualità

Per il Comune di Mombaruzzo nella qualità

COMUNE DI FRUGAROLO
(Provincia di Alessandria)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 02/2024
(Art. 49, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.)

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE, CON IL COMUNE DI MOMBARUZZO, PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DEL CITATO COMUNE.

=====

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Si esprime parere favorevole in ordine alla Legittimità della presente proposta di Deliberazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole, in ordine alla Regolarità Contabile della presente proposta di Deliberazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Frugarolo, li 05.02.2024

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO PRESIDENTE
Martino Giovanni Pio VALDENASSI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta è stata affissa all'Albo pretorio dell'Ente oggi 10.02.2024 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 25.02.2024 ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

Frugarolo, li 10.02.2024

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità secondo quanto stabilito dall'art. 17, comma 33, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134, u.c. T.U.E.L.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

Frugarolo, li

☐ COPIA CONFORME ALLA DELIBERAZIONE, PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

Frugarolo, li
